



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 33

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

120<sup>a</sup> seduta: mercoledì 31 gennaio 2024

Presidenza del presidente BONGIORNO

## INDICE

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(558) *SILVESTRONI e altri.* – *Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario*

(766) *Ada LOPREIATO.* – *Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3, 6  
 LOPREIATO (M5S) . . . . . 5  
 POTENTI (LSP-PSd'Az) . . . . . 5

ROSSOMANDO (PD-IDP) . . . . . Pag. 5  
 STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice . . . . . 3

(867) *Deputato DONZELLI e altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», approvato dalla Camera dei deputati*

(237) *LA PIETRA e altri.* – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 6

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(558) SILVESTRONI e altri.** – *Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario*

**(766) Ada LOPREIATO.** – *Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 558 e 766.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Stefani, per illustrare i disegni di legge in titolo.

STEFANI, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 558 si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario, con l'obiettivo di semplificare e unificare l'utilizzo degli strumenti digitali nel processo telematico.

L'articolo 2 stabilisce che il deposito telematico dei documenti e degli atti processuali nella Piattaforma debba avvenire mediante il loro caricamento secondo la modalità di *upload*, nel rispetto della normativa anche di natura regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (comma 1). I documenti e gli atti da depositare devono essere firmati digitalmente (comma 2).

Ai sensi dell'articolo 3, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui la Piattaforma genera la ricevuta di avvenuta consegna indicante la data e l'ora del caricamento dei documenti e degli atti processuali. In caso di esito negativo il sistema provvede a generare un messaggio di mancata consegna.

L'articolo 4 demanda ad un tavolo tecnico, da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) e composto dai rappresentanti del Ministero della giustizia, dell'Avvocatura, delle associazioni forensi e della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, la redazione – entro sessanta giorni dal suo insediamento – di un Piano di azione integrato per il monitoraggio dell'attività finalizzata all'unificazione dei processi telematici (commi 1 e 2).

L'articolo 5 prevede infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A differenza dell'Atto Senato 558, il disegno di legge n. 766 ha un ambito di applicazione più limitato, intervenendo infatti, soltanto sulla disciplina del processo civile telematico.

Più specificamente, l'articolo 1 apporta una serie di modifiche al codice di procedura civile. In particolare il comma 1, lettera *a*), abroga l'articolo 169 del codice di procedura civile, il quale prevede la facoltà di ciascuna parte di richiedere al giudice l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo di parte. La lettera *b*) reca una duplice modifica del sub-procedimento di correzione d'errore materiale, previsto dall'articolo 288 del codice di procedura civile. Viene introdotto nel procedimento una sorta di contraddittorio eventuale, con alleggerimento degli oneri di notifica a carico della parte che subisce incolpevolmente l'onere della proposizione dell'istanza. Una volta depositata l'istanza, questa viene notificata a cura della cancelleria alle (sole) altre parti costituite, mentre l'onere di notifica a cura di parte è conservato solo nel caso di deposito ultra-annuale dell'istanza, laddove le notifiche vanno eseguite alle altre parti personalmente. Le altre parti hanno la facoltà di opporsi alla correzione, depositando memorie entro cinque giorni dalla notificazione e, all'esito, il giudice provvede *de plano*. La lettera *c*) interviene sull'articolo 320 del codice di procedura civile. Tale modifica – come precisa la relazione di accompagnamento del disegno di legge – « si rende necessaria in quanto, a far data dal 30 giugno 2023, è in vigore l'obbligo di deposito telematico anche dinanzi al giudice di pace. Da quel momento la facoltà di ritiro del fascicolo di parte non sarà più possibile, salvo il caso della domanda introdotta a verbale dalla parte non assistita dal difensore, ex articolo 316, secondo comma, del codice di procedura civile ». La lettera *d*) modifica l'articolo 371 del codice di procedura civile prevedendo che il controricorso in risposta al ricorso incidentale per cassazione debba essere depositato nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale.

L'articolo 2 reca poi modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Nel dettaglio l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), interviene sull'articolo 46, quarto comma, delle disposizioni attuative del codice di procedura civile prevedendo che con decreto del Ministro della giustizia (da adottarsi sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense) siano definiti i modelli degli atti giudiziari, con la strutturazione di apposite sezioni per l'inserimento di una serie di informazioni indicate mediante puntuale rinvio alle disposizioni del codice di rito. Il disegno di legge si propone in tal modo di assicurare, attraverso i suddetti modelli, l'osservanza del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali. L'articolo 2, comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 123 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile prevedendo che anche l'avvocato sia soggetto abilitato alle notifiche nell'ambito del processo civile. La lettera *d*), demanda a successivi decreti ministeriali da adottarsi di concerto con il

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali l'aggiornamento delle regole e delle specifiche tecniche al fine di assicurare la piena operatività del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910 del 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, consentendo in particolare il deposito di documenti informatici contenenti riproduzioni audio e video e negli altri formati previsti dalle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale. Strettamente collegata alla modifica testé illustrata è l'abrogazione – contenuta nell'articolo 2, lettera *b*) – dell'articolo 77 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale detta le modalità della presentazione dell'istanza di ritiro del fascicolo e di emissione del provvedimento del giudice.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, come tutti sappiamo, nelle recentissime inaugurazioni dell'anno giudiziario in varie sedi in tutta Italia ci sono stati interventi che hanno segnalato criticità e difficoltà relativamente alla materia in esame. Sarebbe quindi opportuno svolgere un approfondimento istruttorio su un tema di grande interesse per tutto il settore della giustizia, come pure un'istruttoria per individuare le migliori soluzioni da un punto di vista organizzativo.

LOPREIATO (*M5S*). Signor Presidente, per quanto riguarda la tematica introdotta dall'Atto Senato 558, da sempre si pone un problema di domiciliazione digitale. Quando nel processo civile si fa il deposito telematico, l'identificazione dell'avvocato avviene sia per una firma digitale dell'atto sia con l'invio di una busta tramite PEC. Questi due elementi vanno ad identificare il legale che sta procedendo al deposito dell'atto. Non so nel campo penale, ma venivano evidenziate nel civile delle problematiche relative all'identificazione dell'avvocato. Vi sarebbe l'esigenza di identificare tutti gli avvocati con una sorta di domiciliazione legale digitale. Da tale punto di vista, considero la piattaforma unica un'utopia, allo stato attuale. Credo sarebbe opportuno un approfondimento, con particolare riferimento alla domiciliazione digitale e alle problematiche tecniche connesse.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il tema dell'informatizzazione è di grande attualità e del resto abbiamo visto anche in materia di appalti quello che, a partire da gennaio, ha significato soprattutto per strutture amministrative non complesse l'utilizzo di innovazioni tecnologiche che aiutano molto. Sotto questo profilo faccio una considerazione collegata a quanto introdotto da chi è già intervenuto prima di me. Nel corso degli incontri sui territori, diversi operatori (ad esempio camere penali e ordini degli avvocati) ci hanno riportato un elenco di segnalazioni molto dettagliate che evidentemente sono in corso di risoluzione; più in generale, si tratta di un procedimento che andrà verso una standardizza-

zione. Credo che da parte della nostra Commissione sia opportuno un approfondimento istruttorio in considerazione del fatto che l'informatizzazione della giustizia rappresenta uno dei temi di più grande interesse per tutti gli operatori del diritto.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**(867) Deputato DONZELLI e altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »*, approvato dalla Camera dei deputati

**(237) LA PIETRA e altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 867 e 237.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10.*



